

COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
PROVINCIA DI PALERMO

Oggetto: fornitura n. 1 minicomputatore attrezzato per la raccolta R.S.U. Schema di Contratto -

tra

1) _____ nella sua qualità di Responsabile del III Settore Tecnico del **Comune di Altavilla Milicia** in nome e per conto del quale agisce, nel proseguo denominato anche committente;

2) _____, con sede in _____, codice fiscale e partita IVA n. _____, nel proseguo denominato anche fornitore, rappresentata come specificato in fondo alla presente, si stipula, in forza di questo atto, il presente contratto di fornitura.

ARTICOLO 1, OGGETTO DELLA FORNITURA.

Il Comune di Altavilla Milicia come sopra rappresentato affida alla ditta _____, meglio sopra generalizzata, nella persona del suo legale rappresentante, che accetta, la fornitura indicata nell' oggetto.

La stessa consiste:

- nella fornitura di n. 1 minicomputatore attrezzato per la raccolta R.S.U., in Comune di Altavilla Milicia.

La fornitura dovrà compiersi con le caratteristiche tecniche tutte previste nella documentazione prodotta in fase di offerta, e nella scheda tecnica allegata alla delibera di G. C. n. 46 del 15.04.2011, alla quale per descrizione e consistenza espressamente si rimanda e che pur non essendo materialmente allegata al presente contratto ne forma parte integrante e sostanziale.

Il fornitore riconosce potersi la fornitura stessa compiersi secondo le condizioni e modalità stabilite o richiamate nel presente contratto.

ARTICOLO 2, TEMPO UTILE PER LA CONSEGNA.

La fornitura dovrà essere eseguita in ogni sua parte entro 15 gg. lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto.

ARTICOLO 3, CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA.

Il corrispettivo della presente fornitura, comprensivo di tutti gli obblighi e gli oneri compresi nel presente contratto, rimane stabilito in Euro 40.000,00, (diconsi Euro Quarantamila/00) oltre IVA al 20%

Il corrispettivo della fornitura è a corpo.

Il corrispettivo della fornitura comprende altresì quanto occorre per la sua piena e perfetta esecuzione, in modo da darla completamente definita in ogni parte, anche per quanto non risulti espressamente specificato ed illustrato nell' offerta prodotta dal fornitore.

Il corrispettivo della fornitura sarà liquidato al fornitore a completo compimento della stessa e prelieve le verifiche che il committente riterrà opportuno eseguire, in unica soluzione.

Nel prezzo di cui sopra è altresì compreso anche un ciclo di addestramento, illustrativo del funzionamento del mezzo.

ARTICOLO 4, SUBAPPALTI.

E' stabilito che per l' esecuzione del presente contratto non si farà ricorso a sub-fornitura e agli affidamenti ad esso similari. E' vietata, comunque, la cessione del presente contratto.

ARTICOLO 5, ONERI DIVERSI.

E' a carico del fornitore la responsabilità e i relativi obblighi ed oneri, per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i suoi dipendenti e gli oggetti di sua proprietà o in suo uso, sia per quelli eventualmente arrecati a terzi, in conseguenza dell'esecuzione del presente contratto, sollevando e manlevando per ogni effetto, il committente e chi per esso agisce, da ogni e qualsiasi responsabilità, obbligo ed onere al riguardo.

Il fornitore dichiara di conoscere, rispettare e voler rispettare le normative di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di essere edotto, in proposito, dell'ambiente in cui sarà effettuata la fornitura. Il committente ne prende atto.

Il fornitore dichiara di rispettare e voler rispettare e di essere in regola con gli adempimenti, obblighi ed oneri, assicurativi, contributivi, antinfortunistici, previdenziali ed assistenziali, nonché con i contratti collettivi di lavoro applicabili al suo settore di attività. Il committente ne prende atto.

E' inoltre a esclusivo carico del fornitore ogni impegno e onere di provvedere alla gestione di tutti gli eventuali rifiuti, inerenti e conseguenti la prestazione oggetto del presente contratto, nonché delle relative spese.

Il fornitore è responsabile, per fatti a lui ascrivibili, che determinino pregiudizi al committente, di perdita parziale o totale del finanziamento relativo alla fornitura in oggetto, per qualsiasi fatto, in caso di responsabilità, ogni pregiudizio anche di natura economica, è a suo completo ed esclusivo carico, sollevando e manlevando per ogni effetto, il committente e chi per esso agisce, da ogni e qualsiasi responsabilità, obbligo ed onere al riguardo. Allo scopo il fornitore dichiara di essere edotto dell'essenzialità del termine di cui all' articolo 2.

ARTICOLO 6, OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il fornitore è edotto, in proposito, che ai fini dei corrispettivi del presente contratto è obbligato ad utilizzare conti correnti bancari o postali, dedicati, anche in via non esclusiva. Il fornitore assume il relativo obbligo, per, e ai fini, della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Il fornitore, inoltre, si obbliga al rispetto integrale della legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche ed integrazioni e assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge medesima.

ARTICOLO 7, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DEL RAPPORTO.

Il committente, in caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo precedente, si riserva, fatte salve le eventuali risoluzioni derivanti direttamente dalla legge, di risolvere il presente contratto, senza che il fornitore possa vantare pretese o indennizzi o refusioni di sorta e salvo, in favore del committente, il risarcimento dei relativi danni e ogni azione, ragione, diritto esperibile, sempre dal committente, ai termini delle norme vigenti.

Le clausole, di cui al periodo precedente, si applicano anche in caso di risoluzione di diritto del presente contratto.

ARTICOLO 8, IMPEGNO A COMUNICARE I RELATIVI ESTREMI.

Il fornitore in riferimento all'articolo 6, si impegna a comunicare, nei termini di legge, gli estremi identificati di detti conti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su essi nonché ogni eventuale modificazione.

ARTICOLO 9, NORME FINALI.

Le spese relative al presente atto sono a carico del fornitore.

Si dà atto che si è provveduto all'accertamento ai termini del D.P.R. 252 del 03.06.1998 circa l'insussistenza a carico del fornitore di provvedimenti e procedimenti indicati nello stesso.

Le parti danno reciprocamente atto che la presente scrittura privata, sarà soggetta a registrazione nel solo caso d'uso, in riferimento agli articoli 5, comma 2, e 6 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 e succ. m.i..

Letto, approvato e sottoscritto li _____

Qualora siate d'accordo sul contenuto di quanto precede, Vi preghiamo di volerci restituire la presente da Voi debitamente sottoscritta in segno di integrale e incondizionata accettazione.

Il legale rappresentante della ditta

Il Responsabile del III Settore